

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

CVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1249
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
MATTARELLI GINO ed altri: Riposo festivo per le rivendite di generi di monopolio (3325) . . . . .	1249
PRESIDENTE . . . . .	1249, 1254
ANGELINO PAOLO . . . . .	1250, 1253
BOTTA . . . . .	1254
CASTELLUCCI, <i>Relatore</i> . . . . .	1249, 1250, 1252, 1253
RAFFAELLI . . . . .	1250, 1251
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1253, 1254
VESPIGNANI . . . . .	1252
ZUGNO . . . . .	1251

**La seduta comincia alle 10,10.**

ZUGNO, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Azzàro, Bassi, Marzotto e Tur-naturi.

**Discussione della proposta di legge Mattarelli Gino ed altri: Riposo festivo per le rivendite di generi di monopolio (3325).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Mattarelli Gino, De Marzi, Fornale, Berloff, Bressani, Baldi, Fusaro, Fabbri Francesco, Belci, Gasco, Rosati, Gagliardi, Cervone, Iozzelli, Del Castillo, Sgarlata: «Riposo festivo per le rivendite di generi di monopolio».

Il relatore, onorevole Castellucci, ha facoltà di svolgere la relazione.

CASTELLUCCI, *Relatore*. La proposta di legge «Riposo festivo per le rivendite di generi di monopolio» è stata esaminata dalla Commissione il 7 dicembre 1966 ed in quella sede ne è stato chiesto il deferimento in sede legislativo, che fu poi accordato.

Io ho già svolto la relazione della proposta di legge allorché essa fu esaminata in sede referente, per cui vorrei pregare l'onorevole Presidente di aprire la discussione generale, sottoponendo all'esame della Commissione il nuovo testo del provvedimento, che modifica quello originario e che è stato da me predisposto d'intesa con gli uffici del Ministero competente.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo testo del provvedimento n. 3325 proposto dal Relatore:

## ART. 1.

L'orario giornaliero delle rivendite ordinarie è determinato dal Capo dell'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato, sentito il parere dell'Autorità comunale e della Associazione di categoria.

Tali rivendite debbono rimanere aperte, di regola, nei giorni feriali. Nei giorni festivi sono stabiliti turni di apertura obbligatoria delle rivendite per sopperire alle esigenze di pubblico interesse, senza pregiudizio degli obblighi imposti agli esercenti di concedere al personale dipendente il riposo settimanale previsto dalle norme in vigore.

## ART. 2.

I turni di apertura obbligatoria delle rivendite ordinarie nei giorni festivi sono stabiliti dal Capo dell'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato, sentita l'Associazione di categoria, nella proporzione di una rivendita aperta su quattro per i Comuni con popolazione superiore a 500 mila abitanti; di una rivendita aperta su cinque per gli altri Comuni.

Alle rivendite ordinarie ubicate in Comuni con meno di 10 mila abitanti, ovvero in località termali, balneari o di interesse turistico, può essere consentito di spostare il turno di riposo festivo in altro giorno feriale, sentita l'Associazione di categoria.

I turni di apertura obbligatoria delle rivendite speciali nei giorni festivi sono stabiliti dal Capo dell'Ispettorato dei Monopoli di Stato sentita l'Associazione di categoria.

I turni di apertura obbligatoria delle rivendite speciali nei giorni festivi sono stabiliti dal Capo dell'Ispettorato dei Monopoli di Stato sentita l'Associazione di categoria, tenendo conto delle esigenze di servizio in rapporto alla particolare funzione di ciascuna rivendita. Ove ricorrano particolari necessità di servizio, il turno di riposo può essere spostato in giorno feriale della settimana.

I patentini osservano il turno di riposo settimanale degli esercizi ai quali sono abbinati. Qualora tali esercizi non osservino il turno di riposo settimanale, i patentini seguono lo stesso turno delle rivendite ordinarie alle quali sono aggregati.

## ART. 3.

Ai trasgressori delle norme di cui agli articoli precedenti il Capo dell'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato applica la pena pecuniaria da lire 5.000 a lire 50.000.

Qualora, nel periodo di sei mesi, siano state commesse quattro delle trasgressioni della stessa specie di quelle indicate al comma precedente, il Capo dell'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato procede:

a) alla disdetta del contratto di appalto o alla revoca della gestione nei confronti dei gestori delle rivendite ordinarie;

b) alla revoca della licenza nei confronti dei gestori delle rivendite speciali e dei titolari di patentini.

## ART. 4.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Vorrei sapere quali sono le rivendite speciali.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Sono quelle gestite solo in un certo periodo dell'anno, anche per ragioni locali. In genere si tratta di località turistiche.

ANGELINO PAOLO. Si è anche posto il problema delle rivendite nelle stazioni ferroviarie?

CASTELLUCCI, *Relatore*. In genere vi sono distributori automatici.

ANGELINO PAOLO. Vorrei far notare che se i patentini sono affidati ai caffè, non si dà luogo al riposo settimanale. È infatti difficile impedire al direttore del caffè di vendere un pacchetto di sigarette agli avventori.

RAFFAELLI. Che questa materia peraltro irrilevante, abbia l'onore di arrivare al Parlamento nazionale potrebbe essere segno di rispetto per il quale ringraziare tutti coloro che ne sono gli autori, se ciò non fosse contraddetto dal fatto che fra poco dovremo occuparci di una materia in cui la tendenza è del tutto opposta perché, con una legge di delega di 11 pagine e mezzo, si prende una materia delle più delicate fra quelle per le quali il Parlamento cominciò a funzionare e si dice: dateci la delega e faremo grandi cose, modifiche al Codice, deleghe di deleghe e così via. Ma a parte questo, curiamoci anche della vendita dei tabacchi.

Desidero fare due osservazioni, e le faccio per ragioni di carattere generale e costituzionale.

Vi è anzitutto il problema del riferimento di cui all'articolo 1, alternativamente o congiuntamente al parere dell'autorità comunale e dell'associazione di categoria.

« Autorità comunale » è una dizione che non mi piace; perché essa è ambigua e può riferirsi al sindaco, alla giunta o al consiglio, e questa in esame è materia di competenza del consiglio anche per ragioni sistematiche perché, a 22 anni dalla Costituzione, il consiglio è l'unico depositario delle competenze in materia.

Passo ad altra osservazione. Noi non possiamo dimenticare l'articolo 3 della Costituzione. Se in una legge, facciamo riferimento ad una associazione di categoria, intanto facciamo un riferimento singolare; in secondo luogo l'associazione di categoria dovrebbe, a norma di legge, essere chiamata con la propria denominazione e ben definita. È quindi necessario modificare il riferimento parlando di associazione di categoria più rappresentativa o, più propriamente, parlando delle associazioni di categoria (che ci siano o no, non ha importanza).

Noi non possiamo produrre norme che configurino il monopolio organizzativo di una determinata associazione.

Sarebbe inutile ricordare la sentenza della Corte costituzionale in base alla quale la federazione italiana della caccia fu privata di una delega simile a quello che ora vogliamo fissare. A mio avviso non dovrebbe esservi monopolio.

La questione principale è dunque relativa alle espressioni « sentite le associazioni di categoria » e « sentito il consiglio comunale ».

Un'altra questione riguarda la disciplina dei patentini, che sono autorizzazioni concesse, sotto la sfera di una rivendita, tra l'altro a determinati circoli, ad enti, associazioni di lavoro e privati, raggruppati un certo numero di cittadini.

In occasione della discussione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, noi chiedemmo al ministro del tempo, onorevole Andreotti, che fosse stabilito il principio di rilasciare patentini alle associazioni dei lavoratori, inquadrati in associazioni nazionali, quali l'ENAL, le ACLI, ecc. ed alle cooperative, che hanno costituito nella tradizione italiana una forma stabile di associazione. Ciò anche in vista di un interesse dello Stato e dell'erario.

Il ministro Andreotti non fece obiezioni e disse che avevamo ragione. A dieci anni di distanza il risultato è che i patentini vengono istruiti nelle forme normali e si è arrivati al punto che in molti casi richieste di patentini vengono respinte anche se sussiste la condizione dell'assenza di una rivendita.

Vorrei che in occasione della discussione di questo provvedimento si chiarissero queste esigenze. Dovremmo stabilire una norma per cui i circoli cooperativi, che abbiamo determinati requisiti e che esercitano un'attività che richiede il raggruppamento di più persone, sottostando a certi controlli, possano ottenere, ove lo richiedano, il rilascio di patentini senza ostacoli di alcun genere. Ciò tra l'altro mi pare sia nell'interesse del monopolio dei tabacchi e dello Stato.

ZUGNO. Non avevo alcuna intenzione di prendere la parola su questo argomento perché lo ritengo veramente di importanza assai limitata e riguardo al quale il parere governativo deve essere determinante, in quanto si tratta di materia che ha carattere prevalentemente amministrativo e sono d'accordo con l'onorevole Raffaelli che non è argomento da trattare in questa sede. Ma vi è un problema molto più vasto per cui l'Esecutivo ha le mani legate persino in problemi di questo genere.

E mi meraviglio che l'onorevole Raffaelli, dal momento che ammette questa limitata importanza, si opponga poi alla menzione del parere dell'autorità comunale. È opportuno che l'autorità comunale esprima il parere perché si tratta di esercizi pubblici e, così come quando si deve concedere una nuova privativa si richiede il parere del sindaco, anche in materia di modifica dell'orario di esercizio si deve sentire il suo parere; e intendiamo che questo parere provenga dal sindaco, non dal consiglio comunale.

RAFFAELLI. Vorrei sapere perché allo articolo 2 l'autorità comunale non è più menzionata.

ZUGNO. L'articolo 2 della proposta di legge riguarda la scelta di un giorno diverso da quello festivo per i turni di apertura e ritengo che sia comunque sufficiente l'accento al sindaco, tanto più che si tratta di materia di limitata importanza che non merita di essere portata dinanzi al consiglio di amministrazione comunale.

Per quanto riguarda i patentini non credo si debbano trattare qui, perché la proposta di legge riguarda soltanto gli orari di vendita; inoltre il problema dei patentini involge questioni di ordine amministrativo, per cui con interrogazioni o altri strumenti si potrà chiedere al Governo di adottare le necessarie misure in proposito.

Circa l'associazione, infine, è noto che è unica e non v'è un'altra, tuttavia non avrei nulla in contrario alla menzione della rappre-

sentanza di categoria espressa dalle associazioni.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Vorrei brevemente replicare alle obiezioni fatte dall'onorevole Raffaelli.

Circa la prima, che riguarda il parere che deve essere espresso dall'autorità comunale, vorrei precisare che in questa sede non dobbiamo stabilire le competenze del sindaco, della giunta e del consiglio d'amministrazione, che sono già regolate dalla legge comunale e provinciale. Chi rappresenta il comune è il sindaco, che è ufficiale del Governo e capo dell'amministrazione e sarà lui a decidere se il parere in questione dovrà essere sottoposto alla deliberazione della giunta o a quella del consiglio comunale.

Per le associazioni di categoria, messe al plurale o al singolare, credo non vi sia gran differenza. È evidente che se esiste una associazione di categoria che assorbe una larga maggioranza di tabaccai, potrebbe essere sufficiente sentire questa organizzazione.

Il capo dell'ispettorato dei monopoli di Stato non ha alcuna preclusione a sentire le organizzazioni di categoria, in cui sono raggruppati i vari venditori.

Circa le osservazioni al secondo capoverso dell'articolo 2, sono d'accordo. Non so se si tratta di un'omissione volontaria o meno, perché, come ho detto, il testo è stato concordato con gli uffici del ministero e del monopolio. Quindi potremmo inserire al secondo capoverso, all'ultimo rigo, le parole « sentito il parere dell'autorità comunale e delle associazioni di categoria », com'è stato indicato nel primo comma dell'articolo 1. Non vi è nessuna ragione che nei comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti non debba essere intesa l'autorità comunale, in quanto il sindaco conosce, meglio di quanto avviene nei grandi centri, la situazione locale.

VESPIGNANI. Vorrei ricordare all'onorevole Castellucci che in materia di disciplina degli orari dei negozi esiste una regolamentazione generale da parte dei comuni. Mi pare che la legge regolante la materia parli del comune in generale; a norma della legge comunale e provinciale tutte le competenze che non sono specificatamente demandate alla giunta o al sindaco sono di competenza del consiglio. Ma per un'altra norma della legge comunale e provinciale il consiglio può delegare alla giunta tutte quelle materie che non sono specificatamente dalla legge demandate al consiglio comunale.

In pratica, nella maggior parte dei casi, i consigli comunali delegano le giunte comunali ad esprimere pareri ai prefetti in materia di orari di apertura dei negozi. Non credo si faccia una cosa nuova, dal momento che siamo tutti d'accordo che debbano essere sentiti i comuni. Credo che per questo provvedimento dovremmo riferirci alla legge generale che regola la materia dei pareri dei comuni per gli orari di tutti i negozi.

Quindi ritengo che anche in questo caso si debba parlare di comuni, in modo che alcuni consigli comunali possano delegare la materia alle giunte.

Secondo il mio punto di vista, la dizione « autorità comunale » porta con sé le stesse conseguenze, nel senso che dovranno essere i consigli comunali a delegare le giunte per l'esame della materia. Le giunte esprimono un parere che sarà dal sindaco trasmesso alle autorità competenti.

Invece di parlare di autorità comunale, si potrebbe usare la dizione « comuni competenti per territorio ».

CASTELLUCCI, *Relatore*. Questa è materia che la legge demanda agli organi collegiali dei comuni e non al sindaco.

Quindi possiamo fare a meno di inoltrarci in questa discussione.

Circa l'orario di apertura e di chiusura dei negozi, esso viene fissato con decreto prefettizio, sentite le organizzazioni di categoria. In questo settore ho avuto un'esperienza nel mio comune, per cui non essendosi messi d'accordo i commercianti sul turno di apertura e sulla chiusura totale della domenica, il prefetto non ha preso alcun provvedimento. In un secondo tempo, raggiunto un accordo, si è avuto il decreto del prefetto per la chiusura generale dei negozi alimentari alla domenica. Alcuni esercizi commerciali, quali le cooperative di consumo, che vendevano anche tabacchi potevano tenere aperto il negozio per la vendita esclusiva dei generi di monopolio.

VESPAGNINI. La mia osservazione riguardava il primo capoverso dell'articolo 1, nel quale non si parla del riposo festivo, ma si fa riferimento al problema di carattere generale dell'orario giornaliero delle rivendite.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Oggi tale orario è già disciplinato. Se non ricordo male, le rivendite di tabacchi rimangono aperte fino alle ore 22. Dopo tale orario ci si può rivolgere ai bar, che vendono tabacchi con il sistema dei patentini.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dinanzi a questo provvedimento, ho sentito il dovere di consultare la norma attualmente in vigore, che ora vorrei leggere agli onorevoli colleghi perché si rendano conto delle innovazioni che la proposta di legge in esame tende ad introdurre.

L'articolo 33 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dice testualmente:

« L'orario giornaliero delle rivendite è disciplinato dal funzionario preposto all'ispettorato compartimentale, sentito il parere dell'autorità comunale ».

A tal proposito le novità della proposta di legge sono due: innanzitutto il funzionario è sostituito dal capo dell'ispettorato compartimentale; in secondo luogo accanto alle autorità comunali dovranno esprimere il loro parere anche le associazioni di categoria.

Proseguendo nell'esame dell'articolo 33 della legge n. 1293 si legge:

« Le rivendite devono rimanere aperte nei giorni feriali. Nei giorni festivi saranno stabiliti turni di apertura obbligatoria per sopperire alle esigenze del servizio, senza pregiudizio degli obblighi imposti agli esercenti di concedere al personale dipendente il riposo settimanale ».

Mi pare che nel vecchio testo sia detto più di quanto non si dica qui.

A questo punto vorrei fare una riserva per rivedere la materia. Mi accorgo infatti solo in questo momento che, se si parla di apertura obbligatoria, in province, come ad esempio la mia, non vi sarà possibilità di aprire una tabaccheria.

Mentre infatti si rimetteva prima alla saggezza del preposto lo stabilire l'apertura o meno, qui si tratta di una norma rigida che dice che i turni di apertura sono stabiliti nella proporzione di una rivendita aperta su quattro per i comuni con una popolazione superiore a 500 mila abitanti, e fin qui siamo d'accordo. Ma si dice anche che è stabilito il turno di apertura di una rivendita su cinque per gli altri comuni.

Prendiamo l'esempio della provincia di Sondrio. Io sono sindaco di uno dei più grossi comuni, nel quale vi sono solo quattro rivendite di tabacchi e quindi la possibilità di fare il turno non c'è; e ovviamente non esiste neppure negli altri comuni. Ad esclusione di Sondrio, dunque, nella quale noi consentiamo la apertura di una tabaccheria, nell'intera provincia non vi sarà una tabaccheria aperta. Se scendo verso la provincia di Bergamo o quella di Brescia, la situazione è presso a poco analoga.

Approvando una norma di questo genere non approvereste soltanto una norma di difficile interpretazione, ma addirittura si finirebbe per inibire il turno obbligatorio che è proprio l'oggetto della proposta di legge.

Chiedo scusa di essermi accorto solo adesso di questo inconveniente, ma ritengo indispensabile il rinvio del provvedimento almeno fino a quando non avremo risolto questo problema.

ANGELINO PAOLO. Vorrei che si pensasse anche a quei contadini che attendono la domenica per scendere a fare acquisti in paese.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Ma questa è una esigenza soddisfatta dall'articolo 2. In realtà non soltanto l'articolo 33 della legge del 1957, che avevo già citato e che ho ricordato nella relazione, ma anche l'articolo 71 del regolamento di applicazione recita che il rivenditore deve osservare un orario di servizio e turni fissati dall'ispettorato compartimentale, sentita anche la categoria.

Oggi l'ispettorato compartimentale può stabilire le chiusure più ampie e può stabilire che anche nei comuni inferiori a diecimila abitanti le rivendite siano chiuse in giorni festivi. Qui non si è detto altro che di cercare di rispettare il turno festivo dove ciò sia possibile; infatti nei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti e nelle località di particolare interesse turistico l'ispettorato può spostare il turno di riposo in altri giorni della settimana.

Naturalmente, dicendo questo, non contesto al rappresentante del Governo il suo diritto a rivedere la materia oggetto della proposta di legge.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Malgrado le osservazioni del relatore, penso che si possa rimediare fino ad un certo punto solamente, perché un certo conflitto di interpretazione può rimanere.

Una seconda questione da sistemare — e questo si ricollega a quanto testé diceva l'onorevole Angelino — è che per diversi paesi non vi sia che un esercizio solo. Non possiamo distinguere i cittadini in cittadini di prima e di seconda categoria. In pratica, chi sta in città farà magari mezzo chilometro in più, ma la possibilità di approvvigionamento ce l'ha, mentre chi abita in un comune nel quale vi sia una sola rivendita e sia distante due, tre o quattro ore da altri centri abitati, se non vi sarà la rivendita di turno non potrà rifornirsi.

---

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1967

---

BOTTA. In questi paesini non esistono tabaccai che facciano soltanto i tabaccai.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È vero che in questi casi i tabacchi si vendono assieme ad altri prodotti il cui cui smercio servono anzi ad incrementare, ma non vi è dubbio che, proprio perché garantiscono certi servizi, qui sorge un problema da studiare. Si faranno dei turni intercomunali come per le farmacie?

Nell'attesa di poter ripensare e risolvere questo problema, propongo il rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 10,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO